

TI_GERICHTE 11.2000.3 vom 22. Januar 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-01-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.3

FR: TI_GERICHTE 11.2000.3 du 22 janvier 2000

IT: TI_GERICHTE 11.2000.3 del 22 gennaio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il Pretore ha ritenuto che in concreto l'appellante ha perso il diritto di rinunciare all'eredità, poiché chiedendo il rilascio del certificato ereditario egli si è intromesso negli affari della successione a norma dell'art. 571 cpv.

E. 2

Secondo l'art. 571 cpv. 2 CC perde il diritto di rinunciare alla successione l'erede che si è ingerito negli affari della successione o che ha compiuto atti non richiesti dalla semplice amministrazione e continuazione degli affari in corso o che ha sottratto o dissimulato oggetti appartenenti all'eredità. Il Pretore ha ravvisato in concreto un'ingerenza dell'erede provvisorio nel fatto di aver chiesto il rilascio del certificato ereditario. Ora, questa Camera ha già avuto modo di decidere che non costituisce ingerenza negli affari della successione la richiesta del certificato ereditario al fine di ottenere informazioni da parte della banca ove il defunto deteneva una cassetta di sicurezza, essendo notorio che le banche rilasciano informazioni agli eredi solo su presentazione del certificato ereditario (Rep. 1996 pag. 160 con riferimenti).

E. 3

Nell'ambito di una procedura non contenziosa, come quella relativa alla rinuncia di una successione (cfr. art. 2 n. 11 LAC), il giudice può inquisire d'ufficio, ma non è tenuto – ove non lo ritenga opportuno – né a indire udienze né a interrogare terzi. Tale facoltà rientra nel suo libero potere di apprezzamento. Dinanzi a questa Camera, che esamina liberamente il fatto e il diritto, l'appellante ha potuto far valere tutte le sue argomentazioni, di modo che il suo diritto di essere sentito è stato sanato (Rep. 1996 pag. 161 consid. 3). La documentazione prodotta in appello a sostegno della tesi dell'appellante è pertanto ammissibile, nonostante l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, trattandosi di prove che avrebbero potuto essere acquisite agli atti già dal primo giudice, se questi avesse interpellato gli istanti per chiedere informazioni sui motivi che li avevano indotti a instare per il rilascio del certificato ereditario.

E. 4

Nella fattispecie l'appellante sostiene di aver dovuto chiedere il certificato ereditario per avere informazioni sull'esistenza di relazioni bancarie del defunto presso il _____ di _____. Dalla lettera 11 novembre 1999 dell'istituto bancario a un erede si evince chiaramente che l'ottenimento di informazioni era subordinato alla presentazione del

certificato ereditario. È pertanto plausibile che la richiesta di emissione di tale certificato è stata presentata nell'intento di verificare l'esistenza di relazioni bancarie, ovvero di conoscere la consistenza della massa successoria per determinarsi in vista della prevista rinuncia, il cui termine scadeva il 5 dicembre 1999. La richiesta di informazioni in tal senso non configura dunque un'ingerenza negli affari della successione, tali ragguagli essendo indispensabili anche ai fini di un'eventuale decisione di rinuncia (Druey , Grundriss des Erbrechts, 4 a edizione, Berna 1997, § 15 n. 34 pag. 206). Si aggiunga che dall'estratto del conto intestato al defunto risulta un saldo attivo di fr. 4'935.15, mentre a carico dello stesso sono stati emessi almeno sei attestati di carenza di beni per circa fr. 15'000.– e avviate altrettante procedure esecutive. Ne discende che nella fattispecie l'istante ha reso verosimile di avere avuto un interesse legittimo a verificare lo stato patrimoniale dell'eredità.

E. 5

Il certificato ereditario costituisce solo un attestato provvisorio di legittimazione (Rep. 1996 pag. 162 consid. 5 con riferimenti). Nel caso concreto la validità del certificato ereditario decade con la rinuncia degli eredi alla successione. A tutela dei terzi di buona fede l'atto rilasciato il 22 dicembre 1999 deve pertanto essere annullato d'ufficio.

E. 6

Gli oneri processuali seguirebbero la regola della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Viste le particolarità del caso, si può prescindere tuttavia dal prelievo di tasse e spese. D'altro lato l'appellante avrebbe potuto evitare la procedura di ricorso motivando l'istanza intesa al rilascio del certificato ereditario, così da ottenere un certificato provvisorio che lo abilitasse a ottenere informazioni dalla banca (Piotet in: Traité de droit privé suisse, § 91, pag. 644). Si giustifica pertanto di non attribuire ripetibili. Per questi motivi, pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 1. L'eredità di _____ fu _____ (1936), già domiciliato a _____ e ivi deceduto il _____ 1999, è rifiutata da tutti gli eredi ed è ordinata l'iscrizione delle rinunce nel registro della Pretura al numero 236. 2. (invariato) 3. Il certificato ereditario emesso il 22 dicembre 1999 è revocato. 4. Intimazione agli istanti e all'Ufficio fallimenti di Mendrisio affinché proceda alla liquidazione d'ufficio dell'eredità. II. Non si prelevano tasse o spese né si attribuiscono ripetibili. III. Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____; – _____, _____; – _____, _____; – _____, _____; – _____, _____. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente Il segretario